



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Classe 34.43.01 / fasc. DG-ABAP (GIADA) 14.91.1

Allegati: 4

All Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 8554]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero della transizione ecologica
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
[ID_VIP 8554]
(ctva@pec.minambiente.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP 8554] **OLBIA (SS) – Ampliamento Molo Direzione Marina e ristrutturazione imboccatura del Porto turistico di Porto Rotondo. Proroga del provvedimento di VIA regionale di cui alla D.G.R. n. 40/6 del 16/11/2010.**

Procedura riferita al D.Lgs. n. 152 del 2006 (art. 25, comma 5, secondo e terzo periodo)

Proponente: Marina di Portorotondo S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

e. p. c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo
(sn-sub@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(sabap-ss@pec.cultura.gov.it)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

e. p. o.

AB Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP

e. p. o.

AB Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato “Ministero della cultura”.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante “Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, “il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica.

CONSIDERATO che il vigente comma 5 dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, al secondo e terzo periodo, stabilisce che “... Decorsa l’efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell’autorità competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario”.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l’art. 25, Determinazione dell’autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l’altro, la seguente modifica all’art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: “... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: “10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all’articolo 28, non si applica quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale”.

MA

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che **Marina di Portorotondo S.r.l.**, con nota del 14/06/2022, ha presentato al Ministero della transizione ecologica e, per conoscenza, alla Direzione generale ABAP istanza per la proroga di efficacia, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del D. Lgs. n. 152 del 2006, del provvedimento regionale di VIA di cui alla D.G.R. n. 40/6 del 16/11/2010, la cui efficacia è già stata prorogata per cinque anni con la D.G.R. n. 7/9 del 09/02/2016, precisando che la nuova chiusura dei lavori è prevista per il 30 aprile 2023, salva la possibilità di riprenderli ad ottobre 2022 a seguito della concessione delle relative nuove autorizzazioni e della presente ulteriore proroga di efficacia del relativo provvedimento di VIA.

CONSIDERATO che il provvedimento regionale di VIA di cui alla D.G.R. n. 40/6 del 16/11/2010 della Giunta Regionale delle Regione Autonoma della Sardegna ha ad oggetto il progetto dell'intervento denominato "**Ampliamento molo Direzione Marina e ristrutturazione imboccatura del porto turistico di Porto Rotondo**", localizzato nel comune di Olbia (SS), la cui compatibilità ambientale è stata espressa con giudizio favorevole, nel rispetto delle "prescrizioni" indicate nella medesima D.G.R.

CONSIDERATO che l'efficacia temporale del provvedimento regionale di VIA di cui alla D.G.R. n. 40/6 del 16/11/2010 della Giunta Regionale delle Regione Autonoma della Sardegna è stata prorogata con la D.G.R. n. 7/9 del 09/02/2016, nel rispetto delle "*prescrizioni relative alla fase progettuale [esecutiva e in corso d'opera], che risultano attualmente non ottemperate, o ottemperate in maniera parziale, nel progetto definitivo trasmesso a gennaio 2011 ...*".

CONSIDERATO che l'efficacia del provvedimento regionale di VIA è stata prorogata per legge dal 15/11/2020 fino al 29/06/2022, a seguito dei provvedimenti emanati per l'emergenza sanitaria determinata dall'epidemia da Covid19 (Deliberazione del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2021), ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ancora modificato ed integrato dall'art. 3-bis, rubricato "Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza", del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159.

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione nel porto turistico di Porto Rotondo, nel comune di Olbia (SS), della: 1. risagomatura dell'imboccatura del porto, al fine di facilitare il movimento delle imbarcazioni soprattutto nelle ore di punta, passando dagli attuali 29 metri, con fondali in scogliera a - 2 metri s.l.m., a 41 metri, con fondali garantiti liberi a -4,5 metri s.l.m., come da configurazione di progetto; 2. realizzazione, nella costa sud all'esterno del porto, di quattro posti barca destinati a maxi yacht, previo salpamento della scogliera esistente, operazioni di dragaggio in roccia per portare il fondale a una profondità adeguata all'attracco di queste imbarcazioni (-4,5 m), e la realizzazione del banchinamento; 3. realizzazione di un prolungamento dell'attuale scogliera di protezione di 40 metri, tenendo conto sia della sicurezza nelle manovre di entrata/uscita dal porto, che delle condizioni di comfort e sicurezza dei nuovi ormeggi previsti; 4. ampliamento dell'edificio destinato alla Direzione della Marina al fine di sopperire alla mancanza di spazio per i servizi alla clientela e al personale, l'ampliamento dell'area carburanti, la sistemazione della viabilità e dei piazzali a tergo del banchinamento realizzato ex novo. I lavori sono iniziati nel novembre 2021 e sospesi il 27 maggio 2022. I lavori previsti hanno raggiunto un diverso grado di realizzazione (il 41% per l'escavo subacqueo e il salpamento della scogliera; il 33% per lo spianamento scanni di fondazione; il 35% per i muri di banchina e l'elevazione con cls; il 23% per i 21 setti per celle antirisacca; il 30% per il rinfianco con pietrame retro banchina; il 19% per gli scogli di II categoria nelle 21 celle antirisacca; 62.5% per il pennello di protezione; 0% per escavi nell'area di ormeggio e gli uffici della Direzione Marina – v. *Studio Ambientale – Relazione tecnico ambientale per istanza di proroga*, p. 10).

CONSIDERATO che il **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MITE.RU.U.0105883 del 02/09/2022, a seguito del perfezionamento dell'istanza del Proponente di cui sopra avvenuta con note del 04/08/2022 e del 30/08/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di proroga dell'efficacia del provvedimento regionale di VIA sopra citato, chiedendo alla Marina di Portorotondo S.r.l. di trasmettere tutta la documentazione anche al Ministero della cultura.

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di proroga dell'efficacia del provvedimento di VIA di competenza regionale a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i

seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) Direzione generale ABAP nota prot. n. 32369 del 06/09/2022, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro e alla Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, come anche i contributi istruttori al Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e al Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP, avendo trasmesso con APECARGO del 07/09/2022 ai medesimi Uffici periferici del MiC tutta la documentazione inoltrata dal Proponente;
- b) Direzione generale ABAP nota prot. n. 35809 del 04/10/2022, con la quale è stato chiesto nuovamente il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;
- c) Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro nota prot. n. 14021 del 21/10/2022 (Allegato n. 1), con allegata la nota prot. n. 860 del 19/01/2007 (Allegato n. 2), con la quale è stato espresso il relativo parere endoprocedimentale favorevole alla proroga di efficacia del provvedimento regionale di VIA;
- d) Direzione generale ABAP nota prot. n. 38080 del 21/10/2022, con la quale è stato chiesto nuovamente il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo;
- e) Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo nota prot. n. 8028 del 26/10/2022 (Allegato n. 3), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale favorevole alla proroga di efficacia del provvedimento regionale di VIA, tuttavia subordinandolo ad ulteriori condizioni ambientali, benché il quadro ambientale complessivamente valutato nel 2010 e nel 2016, nell'ambito dei precedenti procedimenti di compatibilità ambientale di competenza regionale, non sia nel frattempo mutato, come dichiarato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente per quanto riferito al fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio, con il parere endoprocedimentale del 21/10/2022 sopra citato alla lett. c). Pertanto, ai sensi del comma 5, ultimo periodo, dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, le condizioni ambientali come proposte dalla Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo non possono trovare applicazione nell'ambito del presente procedimento per la proroga di efficacia della dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi;
- f) Direzione generale ABAP – Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, nota prot. interno n. 38892 del 28/10/2022 (Allegato n. 4), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, concordando con quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro e dalla Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Marina di Portorotondo S.r.l.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, con il relativo parere endoprocedimentale sopra citato del 21/10/2022, allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

CONSIDERATO che, con il parere endoprocedimentale del 21/10/2022, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente non ha evidenziato mutamenti del contesto ambientale di riferimento del progetto di cui trattasi, intervenuti dopo la pubblicazione dei sopra richiamati provvedimenti regionali di VIA.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 21/10/2022 espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, così come condiviso, per gli aspetti di propria competenza, dal Servizio II della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

SENTITO, per le vie brevi il 02/11/2022, il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP, il quale non ha evidenziato aspetti di propria competenza sul progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che la proroga di efficacia del provvedimento regionale di VIA del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento di VIA di competenza statale e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, anche in considerazione del fatto che il Proponente non ha consegnato la Relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, per la qual cosa la Marina di Portorotondo S.r.l. deve provvedere, prima del riavvio dei lavori sospesi il 27/05/2022, alla verifica presso l'autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico gravante nelle aree d'intervento della eventuale necessità di un rinnovo della medesima autorizzazione paesaggistica rispetto a quanto stabilito con la Determinazione Dirigenziale – Settore Pianificazione e gestione del territorio, edilizia privata e pubblica del Comune di Olbia n. reg. gen. 322 del 30/01/2017, e dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Delegazione di Spiaggia di Porto Rotondo con l'autorizzazione n. 01/2021 del 28/10/2021.

CONSIDERATO che la Marina di Portorotondo S.r.l., nell'istanza del 14/06/2022, ha indicato il termine del 30 aprile 2023 per la conclusione dei lavori (sospesi il 27/05/2022), qualora gli stessi potessero riavviarsi entro il mese di ottobre 2022, fatto non possibile in pendenza della conclusione del presente procedimento di competenza statale per la proroga di efficacia del provvedimento regionale di VIA di cui alla D.G.R. n. 40/6 del 16/11/2010, di conseguenza si ritiene congrua la concessione di un nuovo termine di efficacia dell'originario provvedimento di compatibilità ambientale di competenza regionale pari a due anni (a decorrere dal 29/06/2022), al fine di terminare i lavori previsti, anche nella eventualità che gli stessi debbano essere nuovamente sospesi in concomitanza della stagione estiva dell'anno 2023.

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il parere endoprocedimentale del 21/10/2022; visto il parere endoprocedimentale della Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo del 26/10/2022; visto il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP del 28/10/2022; sentito il Servizio III della Direzione generale ABAP, per le vie brevi il 02/11/2022; la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio favorevole** alla ulteriore proroga, per un termine di due anni (a decorrere dal 29/06/2022), dell'efficacia del provvedimento regionale di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. della Regione Autonoma della Sardegna n. 40/6 del 16/11/2010, per l'intervento di **"Ampliamento Molo Direzione Marina e ristrutturazione imboccatura del Porto turistico di Porto Rotondo"**, localizzato nel comune di Olbia (SS), nel rispetto delle condizioni ambientali (già "prescrizioni") di cui alla medesima D.G.R. n. 40/6 del 16/11/2010 e della sua prima proroga di efficacia di cui alla D.G.R. della Regione Autonoma della Sardegna n. 7/6 del 09/02/2016.

Il Responsabile del Procedimento
UOTT n. 1 - arch. Piero Aebischer
(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@cultura.gov.it)


Il Dirigente del Servizio V
arch. Rocco Rosario Tramutola


IL DIRETTORE GENERALE
dott. Luigi LA ROCCA



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Alla

Direzione generale ABAP

Servizio V – Tutela del Paesaggio

dq-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

piero.aebischer@cultura.gov.it

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico

Servizio III – Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico

OGGETTO: Olbia (SS) – [ID_VIP: 8554] Ampliamento Molo Direzione Marina e ristrutturazione imboccatura del Porto turistico di Porto Rotondo. Proroga del provvedimento di VIA regionale n. 40/06 del 16/11/2010
Procedura riferita al D.Lgs n. 152 del 2006 (art. 25, comma 5, secondo e terzo periodo)
Proponente: Marina di Portorotondo S.r.l.
Rif. vs. nota prot. n. 32369 del 06/09/2022 – Ns. prot. n. 11795 del 07/09/2022
Trasmissione del parere endoprocedimentale di competenza.

Con riferimento al procedimento in argomento, vista la documentazione tecnica progettuale a cura del proponente, non resa pubblica dal Ministero della transizione ecologica e, pertanto, trasmessa da codesto Servizio V a mezzo del sistema ministeriale denominato "ApeCargo", con nota acquisita agli atti al prot. n. 11867 del 09/09/2022;

Facendo seguito alla richiesta citata nell'oggetto, si comunicano le valutazioni di competenza, in ottemperanza alla Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

Nessun vincolo archeologico nell'area oggetto dell'intervento.

2. VALUTAZIONE POTENZIALE ARCHEOLOGICO DELL'AREA

Le poche strutture di epoca romana di Porto Rotondo sono le cave di granito, a circa 500 metri ad est del porto, e l'antico molo di carico dei blocchi oggi giacente sotto l'attuale molo principale; verso la fine degli anni '50 del secolo scorso furono inoltre eseguiti lavori di dragaggio, sino al granito, per la sistemazione del bacino turistico.



L'area in oggetto, inoltre, è stata oggetto di numerosi riadattamenti del fondale al fine di costruire il molo guardiano di imbocco al porto, alterando completamente non solo il sedime, ma anche l'intero tratto di costa. Pertanto non sussistono motivazioni ostative, di tipo archeologico, circa il progetto presentato.

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO – AREA FUNZIONALE PAESAGGIO

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1 Beni Paesaggistici

1.1.a. Indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

Il sito di intervento ricade entro le aree interessate dal decreto di notevole interesse pubblico di cui al DM 10/01/1968.

1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del Codice

Art. 142 comma 1, lett. A.

1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2006, n. 82.

1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

- Art. 57-58: "Aree d'insediamento produttivo di interesse storico culturale". Il sito risulta incluso nel perimetro del Parco geominerario Storico Ambientale di cui al D.M. n. 08/09/2016 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- Art. 102-104: "Sistema delle infrastrutture".

1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

"Sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole" (art. 17 comma 3 lett. b delle NTA del PPR).

1.2. Beni architettonici

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

Non sussistono beni architettonici ricadenti nelle aree di intervento o nelle immediate vicinanze.

1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1:

Non si rilevano beni architettonici tutelati ope legis nelle aree di intervento.

2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Considerato che l'istanza è finalizzata all'ottenimento di ulteriore proroga dell'efficacia temporale della dichiarazione di compatibilità ambientale, già sancita dalla Regione Autonoma della Sardegna con la DGR n. 40/6 del 16/11/2010; vista la nota prot. n. 860 del 19/01/2007, a firma dell'allora Soprintendente per i beni architettonici, il paesaggio e il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico; tenuto conto pertanto che il progetto già autorizzato risulta incompiuto; considerato infine che, per le aree di tutela di cui trattasi, il quadro vincolistico e il contesto d'insieme dell'area di intervento non risultano mutati rispetto alle ultime valutazioni



compiute dalla scrivente Soprintendenza; per quanto di competenza e in riferimento alle aree di tutela architettonica e paesaggistica non si rilevano motivi ostativi al rilascio della proroga.
Si allega la citata nota prot. n. 860 del 19/01/2007.

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Visto quanto descritto e argomentato nelle sezioni del presente parere endoprocedimentale relative alla tutela del patrimonio archeologico e del patrimonio architettonico e del paesaggio, questa Soprintendenza esprime parere favorevole in merito al rilascio dell'ulteriore proroga dell'efficacia temporale della dichiarazione di compatibilità ambientale.

Si rimane in attesa di conoscere le determinazioni che vorrà assumere in merito codesta Direzione Generale.

SeC, FMPC

Il Soprintendente
Prof. Arch. Bruno Billeci
Firmato digitalmente





19 GEN 2007

Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

M

Comune di Olbia

SOPRINTENDENZA PER IL PATRIMONIO STORICO
E IL PAESAGGIO E IL PATRIMONIO STORICO ARCHEOLOGICO
E DEMOANTROPOLOGICO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO
Via Monte Grappa, 24 - 07100 Sassari - Tel. 079 2112900 - Fax 079 2112925
ambiente@beniculturali.it

Prot. N. 860 Allegati

Rispr. al Foglio del

Conferenza dei Servizi, giorno 24 gennaio 2007, Olbia, Istanza di concessione demaniale marittima, a' sensi del D.P.R. del 2 dicembre 1991 n° 509, per l'ampliamento del Porto Turistico di Porto Rotondo richiesto dalla Società Marina di Porto Rotondo s.r.l.

OGGETTO:

Capitaneria del Porto di Olbia
Viale Isola bianca
07026 OLBIA

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione presidenza Giunta
Viale Trento 69
09123 CAGLIARI

Provincia Olbia-Tempio
Via A. Nanni 39
07026 OLBIA

Ministero Infrastrutture OO.MM.
Viale Colombo 40
09125 CAGLIARI

Agenzia del Demanio
Filiale Sardegna, Ufficio di Sassari
Via Roma 53
07100 SASSARI

Comando Provinciale VV.FF.
Piazza Conte di Moriana 1
07100 SASSARI

Ufficio delle Dogane
c/o Agenzia delle Entrate
Via Piandanna 14
07100 SASSARI

Comando Mari Fari
Piazza Faravelli 1
07024 LA MADDALENA

Soprintendenza Beni Archeologici
Piazza Sant'Agostino 2
07100 SASSARI

Ufficio Tutela Paesaggio
Viale Dante 37
07100 SASSARI

SOPRINTENDENTE
Arch. Stefano G...
[Signature]

...ELLO STATO S.P.A. - S



*Ministero
per i Beni e le Attività Culturali*

17/01/11

Al

SOPRINTENDENZA PER IL PATRIMONIO STORICO
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARTISTICI E PER I MONUMENTI
IL PAESAGGIO E IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
DI
E DEMOETNOANTROPOLOGICO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO
Via Montebello, 24 - 07100 Sassari - Tel. 079 2112900 - Fax 079 2112920
www.beniculturali.it

Prot. N. 860 Allegati

*Risp. al Foglio del
Dir. Sex. N.*

OGGETTO: _____

e, p.c., Società marina di Porto Rotondo
Loc. Ignazioni
07023 CALANGIANUS

In riferimento a quanto in oggetto, questa Soprintendenza (impossibilitata a partecipare *ad personam* alla Conferenza dei Servizi suddetta), esprime parere favorevole in merito al progetto acquisito agli Atti.

In fede

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Stefano Glizzi
Stefano Glizzi



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA NAZIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO

Lettera inviata solo tramite e-mail. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art.43, comma 6, DPR 445/2000 e dell'art. 47 commi 1 e 2, D. Lgs. 82/2005

Al Ministero della Cultura
Direzione Generale ABAP
Servizio V - Tutela del Paesaggio
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
piero.aebischer@cultura.gov.it

E.p.c.

Alla Direzione Generale ABAP
Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico

Alla Direzione Generale ABAP
Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
sabap-ss@pec.cultura.gov.it

Risp. a Prot. n. 32369 del 06/09/2022

Rif. prot. n. 6367 del 06/09/2022

Class.:

Oggetto: [ID_VIP: 8554] **Olbia (SS) – Ampliamento Molo Direzione Marina e ristrutturazione imboccatura del Porto turistico di Porto Rotondo. Proroga del provvedimento di VIA regionale n. 40/06 del 16/11/2010.**

Procedura riferita al D.Lgs n. 152 del 2006 (art. 25, comma 5, secondo e terzo periodo)

Proponente: Marina di Portorotondo S.r.l.

Parere endoprocedimentale di competenza

In riferimento al procedimento in oggetto, facendo seguito alla richiesta di codesto Servizio V della DG ABAP prot. n. 32369 del 06/09/2022, acquisita in pari data agli atti ns. prot. n. 6367, e alla nota prot. n.38080 del



SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO

Via Duomo, 33, 74123 Taranto (TA) Tel. 099/4713511 Fax 099/4713126 - 132

Via Luigi Viola, 12 - 74123 (TA) Tel. 099/4525982

SITO WEB: <https://patrimoniosubacqueo.cultura.gov.it>

PEC: sn-sub@pec.cultura.gov.it

PEO: sn-sub@cultura.gov.it

21/10/2022, acquisita in pari data agli atti ns. prot. n. 7894, con la quale codesto Servizio V ha inoltrato in allegato il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro (con nota prot. n. 14021 del 21/10/2022 e allegata nota prot. n. 860 del 19/01/2007), si formulano le seguenti valutazioni e osservazioni.

Esaminata la relativa documentazione a cura del proponente, non resa pubblica dal Ministero della transizione ecologica e, pertanto, trasmessa dal Responsabile del Procedimento del Servizio V a mezzo del sistema ministeriale denominato “APE Cargo”, con nota acquisita agli atti al prot. n. 6394 del 07/09/2022;

Visto l’art. 9 della Costituzione Italiana;

Visto il D. Lgs.42/2004 e ss.mm.ii.;

Viste le norme della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo adottata a Parigi il 2 novembre 2001, entrata in vigore in Italia tramite la L.157 del 23/10/2009 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno);

Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Considerato che stando a quanto dichiarato nell’istanza Richiesta di Proroga “*lo stato attuale dei lavori è il seguente:*

- Escavo subacqueo in roccia e materiale sciolto per circa 50 mt., mancano attualmente circa 70 mt., da realizzare sull'imboccatura del porto, importantissimi per la sicurezza dell'entrata e uscita delle unità da diporto;*
- Salpamento di scogliera per circa 50 metri lineari, mancano circa 70 mt. sull'intera imboccatura del porto;*
- Spianamento scanni di fondazione di 37 metri lineari sino a quota - 5 mt., mancano da realizzare circa 90 metri lineari sul molo e imboccatura del porto;*
- Getti subacquei in calcestruzzo, masso di fondazione sino a quota - 1,00 mt. per circa 35 metri lineari, mancano circa 65 mt. lineari;*
- Elevazione con calcestruzzo a quota + 1,40 mt. per circa 32 metri lineari, mancano circa 70 mt. lineari;*
- Setti per celle antirisacca n.5 realizzati, ne mancano 16 da realizzare;*
- Rinfianco con pietrame retro banchina per 30 metri lineari, ne mancano circa 70 metri lineari;*
- Scogli di IIA Categoria nelle celle antirisacca, n.4 complete, ne mancano 16 da completare”;*

Considerato che nella “Relazione Archeologica” datata al 13 giugno 2022, presente tra gli allegati alla già citata istanza di Richiesta di Proroga, si dichiara che “*nella seconda metà di novembre e a dicembre 2021...la sorveglianza aveva lo scopo di individuare eventuali testimonianze archeologiche tra il materiale scavato o dragato nel porto, in modo da evitarne il danneggiamento. [...] L'attività ha consistito nella sorveglianza dei lavori di scavo e dragaggio, con controllo continuo del materiale estratto e documentazione delle operazioni [...] In particolare è stato seguito lo scavo per la realizzazione delle piste per l'ampliamento del molo della Direzione del porto.[...]Sebbene fosse prevista, l'assistenza alle operazioni di dragaggio nell'area dell'imboccatura del porto non si è potuta realizzare a causa della sospensione dei lavori.*”;



Esaminato il parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro (con nota prot. n. 14021 del 21/10/2022 e allegata nota prot. n. 860 del 19/01/2007);

Preso atto che la Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro nella “*VALUTAZIONE POTENZIALE ARCHEOLOGICO DELL’AREA*” dichiara che “*le poche strutture di epoca romana di Porto Rotondo sono le cave di granito, a circa 500 metri ad est del porto, e l’antico molo di carico dei blocchi oggi giacente sotto l’attuale molo principale; verso la fine degli anni ’50 del secolo scorso furono inoltre eseguiti lavori di dragaggio, sino al granito, per la sistemazione del bacino turistico. L’area in oggetto, inoltre, è stata oggetto di numerosi riadattamenti del fondale al fine di costruire il molo guardiano di imbocco al porto, alterando completamente non solo il sedime, ma anche l’intero tratto di costa. Pertanto non sussistono motivazioni ostantive, di tipo archeologico, circa il progetto presentato*”;

In ragione della presente istruttoria, questa Soprintendenza Nazionale, per quanto di competenza – in ottemperanza e attuazione delle funzioni e dei compiti attribuiti ai sensi dell’art. 37 del D.P.C.M. 169/2019, della Circolare n. 7.2021 della DG ABAP, della Circolare n. 11.2022 della DG ABAP/SS PNRR, nonché della nota del Segretario Generale, prot. n. 1490-P del 20/01/2022, del MiC, per quanto concerne sia la tutela diretta oltre le 12 miglia nautiche sia la direzione e il coordinamento delle attività nazionali di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo, in raccordo con le Soprintendenze ABAP competenti per territorio –, esprime parere favorevole in merito al rilascio della proroga dell’efficacia temporale del provvedimento di VIA regionale di cui alla DGR n. 40/06 del 16/11/2010, già oggetto di una prima proroga con la DGR n. 7/9 del 09/02/2016, ma ritiene necessario suggerire e integrare le seguenti prescrizioni:

- a) proseguo della sorveglianza in corso d’opera durante tutte le varie fasi realizzative del progetto che interferiscono con il fondale, in particolare “*escavo subacqueo in roccia e materiale sciolto [...] circa 70 mt., da realizzare sull’imboccatura del porto*”, così come già prevista dalle precedenti prescrizioni della Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro. Le indagini dovranno essere seguite, interpretate e documentate, in tutte le fasi e turnazioni lavorative, da archeologi professionisti prescelti tra quelli in possesso dei requisiti previsti dalla L.110/2014 e dal D.M. 244/2019, nonché dalle comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell’Allegato della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 157/2009;
- b) nominativi e *curricula* dei professionisti prescelti dalla Società Proponente dovranno essere preventivamente trasmessi anche a questo Ufficio, oltre che alla Soprintendenza ABAP competente per territorio. I professionisti incaricati dalla Società proponente dovranno relazionarsi costantemente, anche per le vie brevi, sullo stato di avanzamento delle attività archeologiche, oltre che con i funzionari della Soprintendenza ABAP territorialmente competente, anche con codesta Soprintendenza Nazionale; affinché tutti gli Uffici del MiC coinvolti possano coordinarsi e programmare adeguatamente l’attività di controllo e la direzione scientifica del progetto in oggetto;
- c) anche in caso di assenza di siti o evidenze d’interesse archeologico, gli interventi realizzati, nonché le anomalie individuate dovranno essere posizionati topograficamente, documentati esaustivamente e presenti nella documentazione scientifica finale. Tale documentazione, in formato PDF/A e shapefile, dovrà essere corredata da esaustiva documentazione video-fotografica e grafica, sia generale che di dettaglio; inoltre dovrà presentare un diario delle attività svolte con indicazione degli archeologi presenti



SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO

Via Duomo, 33, 74123 Taranto (TA) Tel. 099/4713511 Fax 099/4713126 - 132

Via Luigi Viola, 12 - 74123 (TA) Tel. 099/4525982

SITO WEB: <https://patrimoniosubacqueo.cultura.gov.it>

PEC: sn-sub@pec.cultura.gov.it

PEO: sn-sub@cultura.gov.it

(in tutte le fasi e turnazioni lavorative) e degli eventuali mezzi e strumentazioni utilizzati (con indicazione delle caratteristiche tecniche degli stessi).

La documentazione tecnico-scientifica dovrà essere consegnata in originale, in formato digitale, anche a questo Ufficio, che si riserva la possibilità di richiedere eventuali integrazioni e/o approfondimenti futuri;

- d) la data di inizio, di interruzione e di ripresa delle lavori, così come qualsiasi cambiamento dei professionisti incaricati (con relativi *curricula*) e/o eventuali cambiamenti degli interventi del progetto in oggetto, anche in corso d'opera, dovranno essere comunicati obbligatoriamente dalla Società proponente anche a questa Soprintendenza Nazionale con congruo anticipo, affinché questo Ufficio e la Soprintendenze ABAP per le province di Sassari e Nuoro possano programmare adeguatamente, per quanto di competenza, tutte le attività di controllo e la direzione scientifica del progetto in oggetto senza oneri accessori per le già indicate Soprintendenze.

Si fa presente, inoltre, che in caso di ritrovamenti archeologici o anomalie sospette evidenziate in corso d'opera soggetti alla normativa vigente – ai sensi degli artt. 28, 88, 90, 175 del D.Lgs. 42/2004, degli artt. 822 e 823, e specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale – i lavori dovranno essere sospesi e dovrà esserne fatta immediata segnalazione oltre che alla Soprintendenza competente per territorio anche a questo Ufficio per i provvedimenti di competenza. In tal caso si potrà determinare la necessità di ampliare l'area di indagine, al fine di comprendere e tutelare il contesto archeologico ritrovato, ed altresì potrà determinarsi l'esigenza di modificare anche in modo sostanziale il progetto e/o le modalità di realizzazione delle opere, a cui potrebbe seguire anche l'eventuale recupero di reperti, da affidarsi a società e personale altamente specializzati nel settore. Si rammenta che tutti gli oneri saranno a carico della Società richiedente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Angelo Michele Raguso

Il Collaboratore archeologo incaricato
Dott.ssa Maria Francesca Pipere

La Soprintendente
Dott.ssa Barbara Davide *



Davidde Barbara
Ministero della
cultura
26.10.2022 08:37:00
GMT+01:00

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa





Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO II

A Servizio V – Tutela del Paesaggio
N.D.G.

Lettera inviata solo tramite e-mail.
Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43,
comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47,
commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Oggetto: **[ID_VIP: 8554] OLBIA (SS) – Ampliamento Molo Direzione Marina e ristrutturazione imboccatura del Porto turistico di Portorotondo. Proroga di provvedimento di VIA regionale n. 40/06 del 16.11.2010. Procedura riferita al D. Lgs. n. 152 del 2006 (art. 25, comma 5, secondo e terzo periodo).
Proponente: Marina di Portorotondo S.r.l.
Contributo istruttorio di competenza.**

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota di codesto Servizio V prot. n. 32369 del 06.09.2022, considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro e dalla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo con i propri pareri endoprocedimentali prot. n. 14021 del 21.10.2022 e n. 8028 del 26.10.2022, assunti agli atti di questa Direzione Generale rispettivamente con prot. n. 38064 del 21.10.2022 e n. 38571 del 26.10.2022, si comunica quanto segue.

Per quanto di competenza, questo Servizio concorda con le Soprintendenze territorialmente competenti nell'esprimere parere favorevole in merito al rilascio dell'ulteriore proroga dell'efficacia temporale della dichiarazione di compatibilità ambientale relativa alle opere in progetto.

Il Responsabile dell'istruttoria
dott. Daria Mastrorilli
(tel. 06/67234635 – daria.mastrorilli@cultura.gov.it)

Daria Mastrorilli

IL DIRIGENTE *ad interim* DEL SERVIZIO II
dott. Elena Calandra

Elena Calandra

